

REGIONE MARCHE
GENIO CIVILE
ASCOLI PICENO

3379

- 9.LUG.1986

Prot. N. 1757 / 10443 All. n. 1

Ascoli Piceno, li _____

OGGETTO:

Legge 5-11-1971 n/ro 1086 - Art. 6

AL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. CECCARELLI G. FRANCO

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

OFFIDA

Proprietà: **Mannocechi Pietro**

e p. c.

AL COMUNE DI

Comune: **Offida**

OFFIDA

Si restituisce copia della relazione a struttura ultimata in oggetto indicata, munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso quest'Ufficio.

P. L'INGEGNERE CAPO
(Renato Scandoni)

L'INGEGNERE DI SEZIONE
(Antonio Raffaelli)

tipolitografica 1-80

Cesari Ascoli Piceno

132

REGIONE MARCHE
GENIO CIVILE
ASCOLI PICENO

COLLAUDO STATICO
33 79 - 9.LUG.1980

Prot. N. 17858 / 10443 All. 1

Ascoli Piceno, li

OGGETTO:
Legge 5-11-1971 n/ro 1086 - Art. 7

ALLA DITTA MANFROCCI PIERO
Via del Tre Camini

COSSIGNANO

COLLAUDO STATICO

Proprietà: in indirizzo

e p.c.
AL COMUNE DI

OFFIDA

Comune: Offida

AL SIG. COLLAUDATORE Dr. Ing.
LEONARDO BRUNI

Via S. Michele

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Si restituisce copia del collaudo statico in oggetto indicato,
munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso quest'Ufficio.

P. L'INGEGNERE CAPO
(Renato Scendon)

L'INGEGNERE DI SEZIONE
(Antonio Raffaelli)

tipolitografica 9-79

REGIONE MARCHE
GENIO CIVILE ASCOLI PICENO

17 DIC 1980

Ascoli Piceno, li

Prot. n. 6556

Alla Ditta MANNOCCHI PIETRO

Via Ere Gagini

Progetto n. 7566

COSIGNANO

Al Comune di OFFIDA

OGGETTO: Legge 2-2-1974, n. 64 - Costruzione di complesso industriale mangimificio

(n.ro 2 silos)

in Offida Via/frazione Tesino

della Ditta Mannocchi Pietro

VISTA la richiesta di codesta Ditta in data 10.12.80

VISTA l'autorizzazione a costruire rilasciata dall'Ufficio in data 28.11.80
n. 5839

VISTO il verbale del collaudo effettuato in data 5.12.80
dall' Ing. Leonardo Bruni ai sensi dell'art. 7 della Legge 5-11-1971,
n. 1086, dal quale si desume che 1 silos in oggetto, realizzati con profilati in
acciaio e lamiera zincate, sono conformi al progetto e provata.-

CONSIDERATO che gli accertamenti diretti eseguiti dall'Ufficio hanno dato esito positivo:

SI CERTIFICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 2-2-1974, n. 64, che il fabbricato di proprietà
della Ditta Mannocchi Pietro in Offida alla Via/fra-
zione Tesino sull'area distinta a Catasto alla Sezione Foglio N.

RISPONDE ALLE VIGENTI NORME PER L'EDILIZIA IN ZONA SISMICA.

Il Geometra incaricato
(Messias Olivieri)

L'Ingegnere Capo
(Renato Scandoni)

REGIONE MARCHE
GENIO CIVILE
ASCOLI PICENO

COMUNE DI OFFIDA
7679 9 DIC. 1980
CAT. CLAS

Prot. N. 3377 / 10948 All. n. 1

Ascoli Piceno, li 16 DIC. 1980

OGGETTO:
Legge 5-11-1971 n/ro 1086 - Art. 7

ALLA DITTA MAMMOCCHI PIETRO
Via Tr. e Camini
COSSIGNANO

COLLAUDO STATICO

Proprietà: in indirizzo

e p. c.
AL COMUNE DI

Comune: Offida

OFFIDA

AL SIG. COLLAUDATORE: Dr. Ing.

LEONARDO BRUNI

Via S. Michele

N. 1
C.A. HEREDITTO DEL TONTO

Si restituisce copia del collaudo statico in oggetto indicato,
munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso quest'Ufficio.

p. L'INGEGNERE CAPO
(Renato Scandoni)

L'INGEGNERE DI SEZIONE
(Antonio Raffaelli)

tipografica 8-80

REGIONE MARCHE
GENIO CIVILE
ASCOLI PICENO

19 DIC 1980

5679

Prot. N. 3376 / 10948 All.ti 1

Ascoli Piceno, li 16 DIC. 1980

OGGETTO:
Legge 5-11-1971 n/ro 1086 - Art. 6

AL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. GIANFRANCO CECARELLI
Piazza Vellorani

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

OFFIDA

Proprietà: Mannocechi Pietro

e p. c.
AL COMUNE DI

Comune: Offida

OFFIDA

Si restituisce copia della relazione a struttura ultimata in oggetto indicata, munita dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso quest'Ufficio.

p. L'INGEGNERE CAPO
(Renato Scendonì)


L'INGEGNERE DI SEZIONE
(Antonio Raffaeli)


tipolitografica 1-80

847 79

Esaminato	COMMISSIONE EDILIZIA
il 19 OTT. 1979	a parere
FAVORABILE	
P. LA COMMISSIONE	

<u>OGGETTO:</u> IMPIANTO MANGIMIFICIO PLANIMETRIA GENERALE - VARIANTE -						
<u>PROPRIETARIO:</u> MANNOCCHI PIETRO <i>Allesand. P.</i>	<u>SCALA</u> 1:500 <u>DATA</u> OFFIDA 20 SET. 1979	<u>IL PROGETTISTA</u> <table border="1"><tr><td>ORDINE DEGLI INGEGNERI</td></tr><tr><td>Dr. Ing. <i>Francesco Cecchetti</i></td></tr><tr><td>N. 380 DELL'ALBO PROF.</td></tr><tr><td>DELLA PROVINCIA DI ASCOLI P.</td></tr></table>	ORDINE DEGLI INGEGNERI	Dr. Ing. <i>Francesco Cecchetti</i>	N. 380 DELL'ALBO PROF.	DELLA PROVINCIA DI ASCOLI P.
ORDINE DEGLI INGEGNERI						
Dr. Ing. <i>Francesco Cecchetti</i>						
N. 380 DELL'ALBO PROF.						
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI P.						





847 79

Esaminato dalla COMMISSIONE EDILIZIA
 II 10.79 con parere
 favorevole
 P. VA COMMISSIONE
[Signature]

MANNOCCHI

uffici

SCALA: 1:50


DATA: OFFIDA 20 SET 1979

IL PROGETTISTA


UFFICIO
 ing. DANILLO TURLA
 DANILLO TURLA
 VIA FERRICIA, 64 - 63013
[Signature]


[Signature]


D




E









847 79

COMUNE DI OFFIDA

VARIANTE ALLA DISPOSIZIONE PLANIMETRICA DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DELL'IMPIANTO MANGIMIFICIO DI PROPRIETA' DELLA DITTA MANNOCCHI PIETRO-COSSIGNANO, CONTRADA 3 CAMINI-IN ZONA INDUSTRIALE TESINO.

=====
La variante interessa l'ubicazione planimetrica dell'IMPIANTO DI ESICCAZIONE non previsto nel progetto originario e la variante progettuale e strutturale dell'abitazione custode, denominata ora PALAZZINA UFFICI.

Riguardo al primo punto, l'impianto è contenuto in un capannone (tettoia a struttura metallica delle dimensioni 12 x 10 mt. e la sua posizione è rilevabile dalla planimetria allegata.

Riguardo alla palazzina uffici, essa viene realizzata a struttura metallica di dimensioni 12 x 10 mt.

La distanza di tale palazzina, rispetto ai confini di proprietà dell'ITALCO rimane sempre di 8,00 mt.

C'è inoltre da rilevare, come da planimetria allegata, che nella zona dei silos non è stata realizzata la parte che doveva servire all'immagazzinamento della soia.

Offida, li 20/9/79

Il Progettista



COMUNE DI **OFFIDA** ALBO
 Provincia di **ASCOLI PICENO**

**CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA
 O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA**

Concessione N. 426/82 Pratica Edilizia N. 426/82 Protocollo N. 3517/82

IL SINDACO

CODICE FISCALE:

Vista la domanda di: **MARCOCCHE LINTIO**
 nato a Cognignano il 10/2/1937 ed
 ivi residente in C.da S. Cerini, 8

ANS	ATR	37430	0096F
CCO	CPK	49026	E760L

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

Dr. Ing. CACCARIELLI Gianfranco

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio 3
 mappale n. 157-151 i lavori di: costruzione di alloggio per il custode, an-
nnesso all'edificio industriale in loc. Caico.-

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N. 426 in data 23/3/1982;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per
 usi termici negli edifici» nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 28 giugno
 1977, n. 1052 ed il D. M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G. U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio
 1978;

Salvo l'approvazione di competenza da parte del Genio Civile di Ascoli Piceno ai sensi della legge n. 1074 e n. 1075;

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

- 1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- 4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 9) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 10) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- 12) - Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17, qui di seguito riportati in estratto:
- 14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione.
- 16) - Nel caso di sostituzione dell'Impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.
In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
- 17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.
- 18) - Dovranno essere rispettate tutte le norme della convenzione allegate al progetto di lottizzazione inerente alle norme intercorrenti con la presente concessione, approvate dal Consiglio Comunale in seduta del 10/7/1976 n. 11, e così resta in ogni caso subordinato il certificato di agibilità dell'edificio, oltre a quella della legge 10/1/1977, n. 10;
- 19) - La costruzione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme generali per l'igiene sul lavoro di cui al d.l. n. 19/3/1956 e successive modificazioni e disposizioni in materia;
Per gli scarichi delle acque dovranno essere osservate le norme previste dalla legge 10/9/1976, n. 319 e 9/10/1976, n. 690.-
- 20) - Gli abaini del sottotetto dovranno avere altezza inf. riore a ml. 1,30;
- 21) - L'altezza del sottotetto non dovrà essere superiore a ml. 4,20.-

Art. 15 - Sanzioni Amministrative.

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;*
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;*
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b). (Omissis).*

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis).

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione del vizio della procedura amministrativa o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorso i termini di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 17 - Sanzioni penali.

Selvo che il fatto costituisca un più grave reato e ferme restando le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata Legge 6 agosto 1987, n. 765, sostitutivo dell'art. 41-ter di quella 17 agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

RESPONSABILITA'

(Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte)

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come della modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante: versamento della somma di L. 166.857 (quint. n. 1026 del 27/10/1982) e garanzia della somma di L. 667.430 con polizza fidejussoria n. 100292 de la "AGRICOLTURA ASSICURAZIONI" del 21/10/1982 per le opere di urbanizzazione;

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) ~~non è dovuta ai sensi dell'art. 10~~ ~~in 1° comma della legge 28/1/1977, n. 10;~~

CONCEDE

al Signor MARCOCCI PIETRO

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro il 29 ottobre 1982 pena la decadenza e ultimati entro il 9 ottobre 1983; se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Dalla Residenza Municipale, il 29 ottobre 1982

IL SINDACO

[Handwritten signature]



COMUNE DI OFFIDA (Prov. di Ascoli P.)
N. 539 al libro del registro
AFFIDATO all'atto di concessione il 3-11-82
DEFISSO il 18-11-82
Offida, il 3-11-82
IL MESSO COMUNALE
[Handwritten signature]

CONTENUTO

**PROGETTO ABITAZIONE CUSTODE
MANGIMIFICIO "ZOOTECNICA PICENA"**


COMMITTENTE


**MANNOCCI
PIETRO**

Esaminato dalla **COMMISSIONE EDILIZIA**
il 23-8-82 con parere
Favorevole - Contrasto
Amadori P. LA COMMISSIONE

COMUNE DI OPTIMA **Planimetria catastale**

Approvazione da parte della **1: 2000**
Commissione Edilizia in adunanza
del 23-8-1982





COMUNE DI OFFIDA

COSTRUZIONE DI UN'ABITAZIONE PER CUSTODE A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO MANGIMIFICIO DI PROPRIETA' DEL SIG. MANNOCCHI PIETRO
SITO IN ZONA INDUSTRIALE CAICO-TESINO, OFFIDA.

RELAZIONE TECNICA :

La costruzione in oggetto è costituita da :

* un piano terra adibito ad ingresso, garage, ripostiglio, centrale termica e in parte a porticato.

* un piano primo adibito ad abitazione.

La tipologia della realizzazione prevede :


- fondazioni su pali trivellati e collegati in sommità da cordoli di irrigidimento;
- strutture portanti verticali ed orizzontali in c.a. di tipo tradizionale;
- tamponamenti in muratura tradizionale a cassa vuota con parametri esterni ad intonaco e quarzo plastico;
- divisori interni in mattoni forati da cm.8;
- intonaci interni di tipo cementizio;
- pavimentazioni di tipo ceramico;
- manto di copertura in tegole e impermeabilizzazione con guaine bituminose;
- serramenti di tipo tradizionale in pine di svezia o legni similari;
- servizi igienici ed accessori di tipo tradizionale;
- isolamento termico secondo la legge 373.

COMPUTO DI SUPERFICIE DEL PIANO ABITAZIONE

- Superficie interna netta abitazione :

$$\begin{aligned} & (4,20 \times 3,80) + (3,10 \times 2,30) + (3,00 \times 3,10) + (3,20 \times 3,80) + \\ & + (5,40 \times 2,20) + (2,80 \times 1,80) + (5,70 \times 4,60) + (4,40 \times 2,80) = \\ & = 94,61 \text{ mq} \end{aligned}$$

Il Progettista



COMUNE DI OFFIDA ATTI U.T.
 Provincia di ASCOLI PICENO

**CONCESSIONE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA
 O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA**

Concessione N. 432/82 Pratica Edilizia N. 432/82 Protocollo N. 4138/82

IL SINDACO

CODICE FISCALE:

Vista la domanda di: MANNOCCHI PIETRO
 nato a Cossignano il 30/8/1937 ed
 ivi residente in C.da 3 Camini, 8

MNN	PTR	37M30	D096F
CCC	GFR	49026	H769L

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

Dr. Ing. GECOCARELLI Gianfranco

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio 3
 mappale n.56-157, i lavori di: ~~costruzione edificio industriale con annessa~~
~~tettoia per il riparo degli autoveicoli in loc. Caico.~~

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale N. 432 in data 23/9/1982;

Visti i regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per
 usi termici negli edifici» nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 28 giugno
 1977, n. 1052 ed il D. M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G. U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio
 1978;

Salvo l'approvazione di competenza da parte del Genio Civile di Ascoli
 Piceno ed ai sensi delle leggi n. 373 del 30/4/1976 e n. 1052 del 28/6/1977.

Art. 15 - Sanzioni Amministrative.

Il mancato versamento del contributo nel termini sopraindicati:

- a) la corrispondenza degli interessi legali di mora su il versamento avviene nel successivo termine giorni;
- b) la corrispondenza di una parte pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori termini;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protrae oltre il termine di cui alla precedente lettera b). (Ommissa).

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con tutte le spese di trasporto, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione di officina con ordinanza emessa dal Sindaco. (Ommissa).

Gli atti giuridici inerenti al contratto unito ad altra contratto in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita non possa essere utilizzata per fini pubblici viene dovuta la spesa del suo costruttore. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la realizzazione della procedura amministrativa o la riduzione in primo, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale della opera o loro parti subalternamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico comunale. La validazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte del comune e di essere definitiva decorsi i termini di impugnativa. (Ommissa).

Le opere realizzate in parziale difformità della concessione debbono essere demolite a spese del costruttore. Nel caso in cui la opera difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione.

In caso di parziale alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di impianti, purché non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, la superficie e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere sottoposte prima del rilascio del certificato di abitabilità.

La opera eseguita prima del rilascio del certificato di abitabilità, in totale difformità della concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali, sono gratuitamente e immediatamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinare la demolizione) di proprietà dello Stato e a spese del costruttore sono assente giorni, qualora l'opera contrasti con riferenti interessi urbanistici ed edilizi. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese al terzo del costo di cui al comma precedente.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il comma 14. In caso di difformità della concessione, la sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

E' vietato a tutta le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare la loro fornitura per l'esecuzione di opere prive di concessione.

Art. 17 - Sanzioni penali.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato e ferme restando le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica: a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza della norma, prescritta a mobilità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1159 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché del regolamento edilizio, degli strumenti urbanistici e della concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del difformità del 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1159, o successive modificazioni.

L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della legge 8 agosto 1967, n. 785, sostituito dall'art. 41-bis di quella 17 agosto 1942, n. 1159, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

RESPONSABILITA' (Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1159 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;

3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare la via e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rinvocare ogni pericolo di danno a persone e a cose;

4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere ubicato con esatto luogo i lati prospicienti le vie, la area e spazi pubblici;

5) - Per eventuali concessioni di uso e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato, o anche prima se richiesto dall'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

6) - Per mantenere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;

7) - Gli assenti di cui al paragrafo 3 ed altri ripari debbono essere infornati negli saggi salienti a tutte altezze e muniti di interno a luce rossa da mantenere accessi dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione e strade;

8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione della base speciale e degli eventuali canoni, precisi ecc. che risultano applicabili ad opere ultimato a tenore dei relativi regolamenti.

9) - L'adempimento stradale e gli altri comunali rinvii riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta, o in presenza del Direttore dei Lavori;

10) - E' assolutamente vietato apporre muricchi di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanzionati dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1288, sulla opera di completamento canonico normale o precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 28 novembre 1952, n. 1694, avente per oggetto «Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

12) - Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;

13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17, qui di seguito riportati in esteso:

14) - Il ribaltato della concessione con decisa il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per proprio conto o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.

15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, una tabella con i seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione.

16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà dare immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.

17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto le specifiche condizioni che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è di nessuna validità e di nessun effetto.

18) - Dovranno essere rispettate tutte le norme della convenzione allegate al progetto di lottizzazione inerente alla zona interessata dalla presente concessione, approvata dal Consiglio Comunale in seduta del 2/7/1976 n. 12, o cui recia in ogni caso subordinato il certificato di abitabilità dell'ufficio, oltre a quelle della legge 28/1/1977, n. 10;

19) - La costruzione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme generali per l'igiene sul lavoro di cui al D.L.R. 15/3/1956 e successive modificazioni e disposizioni in materia; Per gli scarichi delle acque dovranno essere osservate le norme previste dalla legge 10/5/1976, n. 319 e 6/10/1976, n. 690;

20) - Ogni manufatto dovrà essere posto alla distanza minima consentita dai vigenti regolamenti urbanistici, dai confini interni e dalle fasce rispetto a...

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (art. 5) mediante: versamento della somma di L. 326.050 (quiet. n. 1026 del 27/10/1982) e garanzia della somma di L. 1.304.200 con polizza fidejussoria n. 820291 de la "AGRICOLTURA ASSICURAZIONI" del 21/10/1982 per le opere di urbanizzazione;

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo della costruzione (art. 6) ~~mediante~~ non è dovuta ai sensi dell'art. 10, 1° comma della legge 28/1/1977, n. 10;

CONCEDE


al Signor MARCOCCI LIETRO

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro ~~il 29 ottobre 1982~~ pena la decadenza e ultimati entro ~~il 29 ottobre 1982~~; se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Dalla Residenza Municipale, li 29 ottobre 1982

IL SINDACO



COMMITTENTE


MANNOCCHI
PIETRO
(Mannocchi)


"ZOOTECNICA PICENA":
- CAPANNONE AD USO DEPOSITO -
- TETTOIA RIPARO AUTOMEZZI -

Esaminato dalla **COMMISSIONE EDILIZIA**
il 23.9.88 con parere Favorevole
Alm P. LA COMMISSIONE

planimetria catastale
COMUNE DI OFFIDA
1:2000

Approvazione da parte della
Commissione Edilizia in adunanza
del 23.9.88






PIANTA

42,70 m







PROSPETTO OVEST




PIANTA



SEZIONE




PROSPETTO SUD



RI PARO AUTOMEZZI DIPENDEN

14,60 ml



COMUNE DI OFFIDA

CONCESSIONE DI UN CAPANNONE AD USO DEPOSITO E DI UNA TETTOIA
PER RIPARO AUTOMEZZI A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO MANGIMIFER-
SICILY F.P. S.P.A. DEL SIG. LANZUCCI PIETRO SITO IN ZONA IN-
DUSTRIALE CATICO-TRISIA, OFFIDA.

DESCRIZIONE TECNICA :

La costruzione in oggetto consta di due corpi e precisamente
di un capannone adibito a deposito e di una tettoia adibita
al riparo di automezzi.

La tipologia delle realizzazioni prevede:

- fondazioni di tipo tradizionale a plinti collegati in som-
mità da cordoli di irrigidimento;
- strutture portanti in acciaio prefabbricato;
- tamponamenti in muratura tradizionale a cassa vuota con para-
menti esterni ad intonaco e rivestimenti plastici (solo per
il capannone);
- pavimentazione del tipo a massetto di cemento con rete elet-
trosaldata (solo per il capannone);
- manto di copertura in eternit con plafonatura sulla briglia
superiore;
- portoni scorrevoli in lamiera zincata.

Offida, 11/03/2016

COMUNE DI OFFIDA

Il Progettista


Approvazione da parte della
Commissione edilizia in assenza
del 2016/1882/.....

IL SINDACO



PIANO REGOLATORE GENERALE

AEROFOTOGRAMMETRICI



Provincia di Ascoli Piceno



Maggio 2008

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO



Elab. **2**
scala 1:2.000

DISCIPLINA D'USO DEL SUOLO Offida "Strada dei Molini" e "Santa Maria degli Angeli"

IL DIRETTORE
Della Provincia di Ascoli Piceno
(Luigi Merli)




Elaborato adottato con
Deliberazione di Consiglio
Generale n. 18/CG/012 del
03/08/2012



- Coordinamento: Pellei arch. Renzo - Studio Fabbioni & Pellei
- Progettazione: Pellei arch. Renzo - Studio Fabbioni & Pellei
- Indagine geologica e geomorfologica relativamente a Castignano: De Vecchis dott. Massimo
- Indagine geologica e geomorfologica relativamente ad Offida: Giovanni dott. Mancini
- Indagini botanico-vegetazionali: Bonelli dott. Francesco

Studio Fabbioni & Pellei P.zza B.Piacentini - San Benedetto del Tronto (AP)



LEGENDA

GENERALITA'

-  CONFINI COMUNALI
-  PERIMETRO DEL P.T.C. DI PROGETTO (Art. 2 N.T.)
-  LIMITE DELLA NUOVA EDIFICAZIONE (Art. 18 N.T.)

AMBITI DI TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE E RISCHIO IDROGEOLOGICO


-  LIMITE DELL'AREA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO (limitrofa ai corsi d'acqua) ai sensi della legge 431/85 s.m.l. (Art. 19 N.T.)
-  AMBITO DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA comprensivo dell'area di diretta pertinenza dei corsi d'acqua (Art. 19 N.T.)
-  AMBITO DI TUTELA INTEGRALE DEI CORSI D'ACQUA (Art. 19 N.T.)
-  AREA ESONDABILE CON TEMPO DI RITORNO DI 100 ANNI (Art. 19 N.T.)
-  AMBITO DI TUTELA DEI VERSANTI (Art. 21 N.T.)

- aree a rischio frana (pai)

-  RISCHIO MEDIO (R2) (Art. 22 N.T.)
-  RISCHIO ELEVATO (R3) (Art. 22 N.T.)

- aree a rischio esondazione (pai)

-  RISCHIO MODERATO (R1) (Art. 23 N.T.)
-  RISCHIO MEDIO (R2) (Art. 23 N.T.)
-  RISCHIO ELEVATO (R3) (Art. 23 N.T.)



PARTI PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

-  SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT (Art. 25 N.T.)
-  AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (Art. 26 N.T.)
-  VERDE DI RISPETTO (Art. 28 N.T.)

- per la mobilita'

-  PARCHEGGI (Art. 27 N.T.)
-  NUOVA VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO STRADALI (Art. 29 N.T.)
-  PERCORSI CICLABILI E PEDONALI (Art. 30 N.T.)
-  AREE PER STAZIONI DI SERVIZIO AUTOMOBILISTICO (Art. 29 N.T.)

PARTI CONSOLIDATE

- per attivita' produttive

-  TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE (Art. 32 N.T.)

PARTI IN TRASFORMAZIONE


-  PERIMETRO DI COMPARTO (Art. 33 N.T.)
-  NUMERO DI IDENTIFICAZIONE AREE 'PROGETTO NORMA (Art. 33 N.T.)

- per attivita' produttive

-  'PROGETTO NORMA AREE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE (Art. 34,1/34,5 N.T.)
-  ZONA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO (Art. 34,1/34,5 N.T.)

- per riqualificazione ambientale

-  AREE DI PROTEZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (Art. 28 N.T.)






1:2.000





1:2.000



geometra
**DANILO
TURLA**

Consulente Tecnico Forense

Via del Commercio, 70
63100 Ascoli Piceno

tel. 0736 344903
fax 0736 347179
cell. 329 8626219

mail: daniolo.turla@gmail.com
pec: daniolo.turla@geopec.it
Iscr. Albo CTU n. 238 Tribunale di AP

P.IVA 01764300446
C.F.: TRL DNL 66P01 A509X